

**Agenzia Regionale
per la Tutela dell'Ambiente**

**Uscita - 03/10/2017
Prot. N. 0025627**

**Regione Abruzzo
Dipartimento OO. PP., Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione Rifiuti-Ufficio Attività
Tecniche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it**

**Suap Comune di Corfinio
amministrativo.comunedicorfinio@pec.it**

**Amministrazione Provinciale di L'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del
Suolo
urp@cert.provincia.laquila.it**


**Etex Building Performance S.p.A
c/o laura.verrocchi@siniat.com**

Oggetto: Ditta ETEX Building Performance S.p.A. –

- comunicazione di variante non sostanziale del 23/08/2017 – Istanza della Regione Abruzzo - Dipartimento OO. PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche n. 233122/17 del 11/09/2017/ parere tecnico;
- conferenza dei servizi per comunicazione di variante sostanziale del 4/6/2015 indetta con nota della Regione Abruzzo - Dipartimento OO. PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche n. 247884/17 del 27/09/2017/ richiesta integrazioni

In riscontro alla note di cui in oggetto si rimette parere tecnico di competenza e contestuale richiesta di integrazioni finalizzata all'espressione di pareri nell'ambito della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06.

Distinti saluti


Il Direttore del Distretto
(Dr. ssa Virginia Lena)

PARERE TECNICO e CONTESTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI

Ditta ETEX Building Performance S.p.A. – parere tecnico su comunicazione di variante non sostanziale del 23/08/2017 – Istanza della Regione Abruzzo - Dipartimento OO. PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche n. 233122/17 del 11/09/2017

Vista: la l'istanza della Regione Abruzzo - Dipartimento OO. PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche n. 233122/17 del 11/09/2017;

Vista: la nota della Regione Abruzzo - Dipartimento OO. PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche n. 247884/17 del 27/09/2017 con la quale si convoca per il 17/10/2017 la Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Vista: la documentazione tecnica rimessa dal proponente con nota del 23/08/2017;

Vista: la nota nr. 22745 del 28/09/2017 rimessa dall'Amministrazione Provinciale che richiama la necessità di valutare l'applicazione di quanto previsto dall'allegato 1 sub allegato 2 al DM 5/02/1998 trattandosi di impianto di recupero rifiuti;

Visti: i titoli autorizzativi della Etex Building Performance S.p.A. relativi all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito a Corfinio(AQ) in Strada S. Maria loc. impiantata con specifico riferimento alla Determinazione DR4/136 del 3/ago/2010, alla Determinazione DA21/46 del 22/10/2012 ed alla Determinazione DPC026/207 del 20/09/2017;

Considerato: che questi ultimi risultano carenti di indicazioni indispensabili all'esperimento di attività di autocontrollo e verifiche ispettive come prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, e che ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

Vista: la DGR 1192 del 4/12/2008 che prevede nei criteri ed indirizzi applicativi di cui all'allegato 1 *"Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti L.R. n. 45/2007"* che in riferimento all'art. 45, comma 10, lett. a), ***"modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio"***, si dispone che: Si specifica che non ricorrono i presupposti di variante sostanziale, in caso di mera diversa localizzazione di attrezzature e strutture di servizio quali: box, pesa, uffici e/o servizi igienici, ***ovvero a varianti poco significative*** o, ancora, che riguardano modifiche alla qualità delle attrezzature in uso, che non comportano una diversa gestione dei rifiuti".

Vista: la relazione di sopralluogo trasmessa all'A.C. con nota 7148 del 14/10/2014;

Considerato: che l'all. 3 alla DGR 517/07 lett. H precisa che nel merito delle emissioni in atmosfera "Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica



delle stesse...*Non si avranno modifiche sostanziali nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino invariati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciate o autorizzate*";

Rilevato: che le comunicazioni di modifica dell'impianto da parte del gestore non riportano la quantificazione dei livelli di emissione a monte dell'impianto di abbattimento né l'efficienza attesa dell'impianto di abbattimento da installare;

Rilevato: che nel merito delle metodiche di campionamento ed analisi non vengono specificate le metodiche in uso e la loro conformità alla norma tecnica di riferimento;

Considerato: che il limite previsto per le polveri relativamente al punto di emissione E13 corrisponde alla riduzione generale prevista dalla DGR 517/07 ma non anche l'ulteriore riduzione quantitativa indicata all'allegato 1 suballegato 2 al DM 5/02/98 per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo;

Considerato: che il QRE indica in maniera incompleta i due Sili di stoccaggio amido e argilla

Per quanto sopra, si esprime il seguente parere tecnico:

La modifica comunicata dal Gestore dell'impianto con nota del 23/08/2017 comporta sia un'alterazione della convogliabilità delle emissioni (punto E13) che un incremento del flusso di massa delle sostanze inquinanti già ricomprese nei titoli autorizzativi e/o precedentemente denunciate e pertanto **deve intendersi sostanziale** nel merito delle emissioni in atmosfera.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 si segnala l'opportunità di ricomprendere l'autorizzazione della modifica in parola nell'ambito della Conferenza dei Servizi già convocata per il prossimo 17 ottobre.

Per l'espressione del parere tecnico di competenza in materia di emissioni in atmosfera si chiede di ripresentare documentazione relativa all'intero processo produttivo in conformità alle indicazioni della DGR 517/07-

Dalle integrazioni dovrà evincersi in particolare il rispetto della normativa tecnica di settore per quanto applicabile a :

- accessibilità in sicurezza e conformità dei punti di prelievo;
- impossibilità tecnica di monitoraggio dei sili ai sensi dell'allegato 3 alla DGR 517/07 lett.B;
- metodiche di campionamento ed analisi;
- valori limite di cui al DM 5/2/1998 per processi a freddo e termici;
- controllo delle emissioni diffuse;
- efficienza di abbattimento.

Il Responsabile U.O.
Carlo Bellina Agostinone

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Virginia Lena

